

Prot. n. 20

Milano, 28 maggio 2026

Agli Agenti di assicurazione
Iscritti SNA

LORO SEDI

Oggetto: Premio aziendale di Produttività

Con la presente, Vi segnaliamo che l'art. 34 del CCNL 2025 dei dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera SNA disciplina il **Premio Aziendale di Produttività** da corrispondere ai dipendenti nel mese di giugno di ogni anno.

Il Premio è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal suddetto articolo, a valere per tutte le agenzie.

Il riferimento per la misurazione dell'incremento di produttività agenziale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite - verificate per cassa - compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati.

La condizione per il pagamento si verifica quando i valori di incremento provvigionale lordo dell'anno 2025, rispetto all'anno 2024, comprensivo del tasso di inflazione reale del 1,2% (fonte ISTAT), siano pari o superiori a: 3,2%, 5,2%, 7,2%.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate andranno corrisposti i seguenti importi, determinati in misura fissa una tantum:

		3,2%	5,2%	7,2%
Quadro	€	150,00	200,00	250,00
I^ Categoria Super	€	150,00	200,00	250,00
I^ Categoria	€	140,00	190,00	240,00
II^ Categoria	€	125,00	165,00	210,00
III^ Categoria	€	110,00	150,00	190,00
IV^ Categoria	€	77,00	105,00	133,00

La corresponsione del premio avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno 2026 ai lavoratori aventi titolo, purché in forza nel mese di giugno 2026.

Gli importi sopraccitati saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti nel corso dell'anno di riferimento, con calcolo per 12esimi e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale e agli apprendisti.

Gli importi relativi al premio di produttività sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattuali e non sono utili per la determinazione del T.F.R..

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (+7,2%), l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale.

In caso contrario, cioè qualora la condizione non si sia verificata, o qualora si sia verificata nelle misure intermedie (+3,2% o +5,2%), l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il mese di **giugno 2026**. A tal proposito Vi consigliamo, nel Vostro interesse, al fine di evitare contenziosi, di far sottoscrivere ai dipendenti una dichiarazione di presa visione della documentazione che avrete provveduto ad esibire agli stessi (Allegato 1 fac simile dichiarazione).

In caso di mancata esibizione, il premio dovrà comunque essere corrisposto nel suo massimo valore (fascia + 7,2%).

L'incremento di produttività derivante dall'acquisizione di un nuovo portafoglio non comporta, per i dipendenti, il diritto al Premio di produttività.

Vi segnaliamo che per disposizioni normative, gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro sono esclusi dalla detassazione dei premi di risultato di cui all'art. 1 c. 182 L. 208/2015.

L'importo del premio può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente. A tal proposito riteniamo utile la sottoscrizione di una comunicazione ai dipendenti di cui alleghiamo bozza (Allegato 2).

L'Agenzia è tenuta ad acquisire e conservare, per eventuali controlli da parte degli organi competenti, la documentazione per giustificare la somma spesa, come ad esempio le fatture e bonifici per l'acquisto dei buoni spesa, buoni carburante ecc.

Ricordiamo che i beni in natura art. 51 comma 3 TUIR non concorrono a formare il reddito entro il limite di 1.000 euro per tutti i lavoratori e entro il limite di 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico (in questo caso il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di avere diritto all'elevazione del tetto di esenzione comunicando il codice fiscale del figlio a carico). Il superamento dei tetti massimi di cui sopra comporta l'assoggettamento a tassazione dell'intero importo del benefit e non soltanto della parte eccedente.

Vista l'importanza dell'argomento trattato, Vi chiediamo di voler provvedere a divulgare il contenuto della presente per quanto di Vostra competenza.

Nel ringraziarVi per la collaborazione, inviamo i nostri migliori saluti.

Il Direttore SNA
Dott. Andrea Bonfanti



Allegato 1

CARTA INTESTATA DITTA

A tutti i dipendenti dell'AGENZIA

Con la presente siamo a comunicarVi che la condizione per la corresponsione del Premio aziendale di produttività ai sensi dell'art. 34 del CCNL SNA del 05/03/2025:

(barrare l'ipotesi che ricorre)

☐ NON SI E' VERIFICATA;

☐ SI E' VERIFICATA NELLA SEGUENTE MISURA MINIMA/INTERMEDIA:

Pertanto, l'azienda provvede, contestualmente, all'esibizione documentale attestante quanto sopra dichiarato.

data _____

IL DATORE DI LAVORO

Firma dei dipendenti per presa visione della documentazione attestante quanto sopra dichiarato.

COGNOME NOME

FIRMA

Allegato 2

CARTA INTESTATA DITTA

A tutti i dipendenti dell'AGENZIA

Premio di Produttività art. 34 ccnl SNA 05/03/2025

Come previsto dall'art. 34 comma 6 del CCNL SNA del 05/03/2025, l'Azienda ha deciso di sostituire il premio di produttività 2026 di cui all'art. 34, spettante in base alla percentuale di incremento provvigionale comprensivo del tasso di inflazione reale e ai valori previsti dall'art. 34 comma 3, con la seguente forma di welfare:

LA DITTA

data _____

Firma dei dipendenti:

COGNOME NOME

FIRMA
